

BGer I 574/99 vom 8. März 2000

Bundesgericht, 2000-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_574_99

FR: TF I 574/99 du 8 mars 2000

IT: TF I 574/99 del 8 marzo 2000

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 8

ottobre 1998, concernente la carriera assicurativa in Italia del defunto marito. L'autorità giudiziaria di primo grado con giudizio del 27 luglio 1999 respingeva il ricorso, rilevando che la fotocopia del nuovo attestato appariva difficilmente leggibile e inoltre in palese contraddizione con i due attestati concernenti la carriera assicurativa precedentemente prodotti. C.-Con il presente ricorso di diritto amministrativo Z._____, sempre tramite il Patronato X._____, ripropone le conclusioni di prima istanza. Produce un quarto attestato concernente la carriera assicurativa del defunto marito in Italia, datato 10 settembre 1999, contenente la seguente osservazione: "Il presente sostituisce i mod. E205 precedenti ed è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98". Allega pure una lettera dell'INPS di C._____, in cui si ribadisce che quest'ultimo attestato sostituisce i precedenti e ci si dichiara a disposizione per ogni ulteriore comunicazione. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero postula di respingere il ricorso, rilevando che il documento prodotto non risponde alla legittima esigenza, espressa dal giudice di primo grado, di indicare in modo preciso anche i motivi per i quali differisce dai precedenti certificati del 17 novembre 1995 e del 4 agosto 1997. **D i r i t t o** : 1.- a) La lite oggetto del presente giudizio verte unicamente sull'adempimento della condizione assicurativa al momento dell'insorgere dell'evento assicurato, il 19 dicembre 1992. Non è infatti contestato che il defunto marito della ricorrente adempisse da quella data le condizioni materiali che danno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. b) È quindi opportuno ricordare che per aver diritto alla rendita medesima il cittadino italiano residente in Italia deve adempiere cumulativamente tre presupposti, ossia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera (art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969). Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è considerato

iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa. Questa prassi intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicurativo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr. DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69).

2.- a) Nel presente caso ci si trova in presenza di attestati concernenti la carriera assicurativa in Italia che, quando non sono manifestamente contraddittori, peccano quanto meno di precisione. Il primo attestato, rilasciato il 17 novembre 1995, si limita a indicare, in relazione all'anno 1992, che G._____ aveva assolto 36 periodi assicurativi di una settimana dal 1° gennaio al 31 dicembre, senza precisare esattamente i periodi settimanali, quanto meno quelli assolti nel mese di dicembre. Nel secondo attestato, datato 4 agosto 1997, vengono specificati mese per mese i periodi settimanali assolti. Per ognuno dei dodici mesi, risulta che i periodi di una settimana assolti sono tre, lasciando quindi ancora nell'incertezza la situazione esistente nel momento determinante, il 19 dicembre 1992. In un terzo certificato, dell'8 ottobre 1998, prodotto in fotocopia, si leggono a fatica tutt'altre precisazioni: il numero dei periodi settimanali assolti nel corso del 1992 varierebbe da mese a mese. Nel mese di dicembre i periodi assolti sarebbero quattro e non più soltanto tre. Non viene tuttavia data nessuna spiegazione che giustifichi queste variazioni. Infine, nel quarto attestato di data 10 settembre 1999, prodotto con il presente ricorso, vengono confermati i periodi settimanali indicati nel terzo certificato, con l'ulteriore precisazione, peraltro sollecitata dal primo giudice: "Il presente sostituisce i mod. E205 precedenti ed è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98".

b) Vero è che in questa sede è stato prodotto un nuovo attestato, in originale, e che nello stesso si dichiara espressamente che esso annulla tutti i precedenti. Sono tuttavia legittimi i dubbi manifestati dall'Ufficio AI nelle proprie osservazioni al ricorso in assenza di spiegazioni plausibili che diano conto dei diversi cambiamenti o in mancanza di documenti d'appoggio, ad esempio fotocopie dei registri, delle ricevute di versamento o quant'altro, dai quali l'INPS di C._____ ha potuto ricostruire con esattezza la carriera assicurativa di G._____ nel corso del 1992, segnatamente del mese di dicembre. Tali incertezze non bastano però per respingere il ricorso, pur garantendo l'Ufficio AI alla ricorrente la revisione della decisione "qualora l'INPS dovesse ulteriormente dare le dovute spiegazioni". Non si può infatti non tener conto della disponibilità a ogni ulteriore comunicazione manifestata dall'INPS di C._____ nello scritto del 10 settembre 1999, allegato al gravame, disponibilità che per altro verso è anche dovere di collaborazione tra amministrazioni nel quadro di accordi internazionali. Così stando le cose, appare opportuno annullare in ordine la pronuncia di primo grado e con essa il provvedimento amministrativo tutelato e retrocedere gli atti all'amministrazione perché chiarisca direttamente con l'INPS di C._____ le ragioni dei mutamenti contenuti negli attestati concernenti la carriera assicurativa del defunto G._____, se del caso chiedendo che venga messa a disposizione almeno in fotocopia la documentazione sulla cui base sono stati ricostruiti ed estratti gli attestati medesimi. Rimanesse infruttuoso anche questo estremo tentativo, allora l'amministrazione non potrà far altro che respingere nuovamente la domanda.

3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricorrente, assistita da un patronato, ha, in virtù di una recente giurisprudenza (sentenza inedita del 19 novembre 1998 in re G., I 336/97), diritto a un'indennità per le spese ripetibili della

sede federale, le quali saranno poste a carico dell'Ufficio soccombente (art. 159 e 135 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.